

STUDIO CORNO

04.04.2020

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 521 del 04/04/2020

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

**NUOVE DISPOSIZIONI CHE
PRODUCONO I LORO EFFETTI IN LOMBARDIA
DALLA DATA DEL 5 APRILE 2020 E SONO EFFICACI FINO AL 13 APRILE 2020.**

(...)

1.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO

A) INTEGRAZIONE Allegato 1 DPCM 11.3.2020

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO AMMESSE

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- **Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all'interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020;**

STUDIO CORNO

04.04.2020

• **Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.**

B) **Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici:** vietato, fatti salvi

- i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell'acqua) e
- quelli di latte sfuso,

l'accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

C) **Divieto di vendita nei giorni festivi e prefestivi** dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
- articoli per l'illuminazione,
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
- ottica e fotografia

D) **l'accesso alle attività commerciali al dettaglio**, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è **consentito ad un solo componente per nucleo familiare**, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

E) **Obblighi per esercizi commerciali al dettaglio**, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrato dal precedente punto a),

- mettere a disposizione dei clienti **guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche** per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;

F) **Raccomandazione per gestori ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie:**

- **rilevazione**, mediante idonee strumentazioni, a cura dei, della **temperatura corporea** dei clienti, oltre che del personale, prima del loro accesso.
- A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, deve conseguire l'inibizione all'accesso all'attività con invito a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

G) **Consegna a domicilio dei prodotti**

- **consentita agli operatori commerciali** (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a).
- Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
- La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

STUDIO CORNO

04.04.2020

H) **Sospensione di**

- mercati coperti,
- mercati scoperti e
- fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

Allegato 2 - INVARIATO

Servizi per la persona

- A) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- B) Attività delle lavanderie industriali
- C) Altre lavanderie, tintorie
- D) Servizi di pompe funebri e attività connesse

1.3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

A) **consentiti quelli resi nell'ambito di strutture della Pubblica amministrazione, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione.**

1.4 Altre attività economiche

A) **Novità** rispetto a DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020::

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici

- **69** (Attività legali e contabili),
- **70** (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale),
- **71** (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche),
- **72** (Ricerca scientifica e sviluppo) e
- **74** (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche)
- **devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi** gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
- Qualora l'esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo **appuntamento**.

a.2) Sospensione delle attività di cui ai codici

- 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche),
- 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari),
- 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni)
- 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)

ad eccezione degli:

- interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
- interventi urgenti per le abitazioni

STUDIO CORNO

04.04.2020

a.3) **Sospensione** accoglienza e permanenza degli ospiti negli **alberghi e strutture simili** (codice 55.1).

Tali strutture **possono permanere in servizio**, nel rispetto di specifici protocolli sanitari regionali, - per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo esemplificativo, pernottamento di personale sanitario e di volontari di protezione civile, isolamento di pazienti), ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È **consentito nelle predette strutture** ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
- soggetti entrati dall'estero e collocati nelle predette strutture, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

a.4) consentita la **prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (55.90.20)**;

a.5) **i servizi bancari, finanziari e assicurativi** (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti;

a.6) **concessionari di slot machines: obbligo** di provvedere

- al blocco delle medesime ed agli esercenti
- alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.